



**PSR**  
2007 - 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali



## **ASSE IV LEADER**

**Misura 413 Azione 1**

**Intervento 3 Interventi a sostegno dell'ospitalità agrituristica**



# **Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 del Gruppo di Azione Locale Euroleader**

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER GLI INTERVENTI  
A SOSTEGNO DELL'OSPITALITA' AGRITURISTICA**

**Il presente bando è stato approvato dal CdA di Euroleader con delibera n. 106 del 29.08.2012**

Tolmezzo, 29 agosto 2012

Il Presidente  
Daniele Petris

## **INDICE**

<b>CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
Art. 1– Oggetto e finalità	4
Art. 2 – Definizioni.	4
Art. 3 - Area di intervento.	6
Art. 4 - Soggetti beneficiari.	6
<b>CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE</b>	<b>6</b>
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.	7
Art. 6 - Interventi finanziabili.	7
Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.	8
Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.	9
<b>CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO</b>	<b>11</b>
Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili.	11
Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.	11
<b>CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO</b>	<b>11</b>
Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione	11
Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.	15
Art. 13 – Concessione del contributo.	15
Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).	15
Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.	16
Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.	17
Art. 17 – Varianti.	19
<b>CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI</b>	<b>20</b>
Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.	20
Art. 19 - Controlli.	22

<b>CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL’AIUTO.</b>	<b>22</b>
Art. 20 – Riduzioni dell’aiuto.	22
Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.	22
<b>CAPO VII – NORME FINALI</b>	<b>23</b>
Art. 22 – Controversie.	23
Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.	23
Art. 24 - Trattamento dei dati personali.	24
Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.	24
Elenco allegati.	24

## CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 413 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013, azione "Ricettività turistica", con riferimento all'intervento "*Interventi a sostegno dell'ospitalità agrituristica*" previsto dal Piano di Sviluppo Locale (in seguito denominato PSL) del Gruppo di Azione Locale (in seguito denominato GAL) Euroleader s.cons. a r.l. approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. L'intervento mira a sostenere l'accoglienza in agriturismi finanziando interventi strutturali, compresi modesti ampliamenti, di edifici esistenti per la **creazione di nuovi posti letto<sup>1</sup>**, con particolare attenzione agli interventi che valorizzano il patrimonio architettonico rurale e tutelano la qualità ambientale, la storia locale e le tradizioni culturali, allo scopo di:
  - a) rafforzare la sostenibilità economica delle attività agricole e favorirne la permanenza nel territorio;
  - b) valorizzare il patrimonio edilizio rurale esistente in proprietà o nella disponibilità delle famiglie attraverso un'attività di ricettività turistica;
  - c) aumentare il numero dei posti letto presenti sul territorio;
  - d) migliorare la qualità della ricettività;
  - e) integrare i redditi delle aziende agricole e creare nuove opportunità di lavoro;
  - f) favorire il contatto diretto con le ricchezze locali consentendo una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e delle tradizioni rurali;
  - g) incentivare la partecipazione femminile alla gestione dell'impresa agricola.

### Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
  - a) attività agrituristiche: l'attività di ricezione e ospitalità o di ristoro esercitata, nei limiti previsti dall'art. 2135 del codice civile, dall'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, se società cooperativa, iscritta altresì nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), nonché nell'Elenco degli operatori agrituristiche di cui all'art. 7 della L.R. 25/1996. L'attività agriturbistica è svolta attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, acquicoltura e pesca che devono comunque rimanere principali;

<sup>1</sup> Per ciascuna azienda agriturbistica il numero massimo di posti letto è 30, eventualmente elevabile a 40 qualora almeno 10 posti siano in unità abitative indipendenti costituite da monolocali o appartamenti. Le caratteristiche dei locali sono quelle previste per gli immobili adibiti a civile abitazione.

- b) ricezione e ospitalità: l'attività con cui l'operatore agrituristico mette a disposizione dei propri clienti locali idonei all'alloggiamento o soggiorno, di seguito denominata attività di alloggio agrituristico. Rientrano nelle attività di ricezione e ospitalità agrituristica quelle riferite al benessere delle persone che alloggiano nella struttura, in particolare la sauna, il bagno turco, l'idromassaggio, i massaggi e le attività di fitness;
- c) alloggio agrituristico (in spazi chiusi): l'attività esercitata in locali aziendali appositamente predisposti che possono essere costituiti da stanze singole, monocali o appartamenti composti di più stanze a prescindere che il servizio sia o meno comprensivo della prima colazione o del trattamento di mezza pensione o di pensione completa;
- d) autorizzazione comunale: il provvedimento amministrativo con cui, per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge regionale 25/1996, il Comune territorialmente competente in base all'ubicazione o alla prevalente ubicazione degli immobili destinati all'attività agrituristica, autorizza l'operatore agrituristico all'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità;
- e) nuove attività agrituristiche: le aziende agricole che alla data di presentazione della domanda di aiuto sono iscritte all'Elenco degli operatori agrituristici di cui all'art. 7 della L.R. 25/1996 ma sono ancora prive dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica;
- f) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce;
- g) lavori di ammodernamento ed adeguamento: lavori relativi a fabbricati esistenti al fine di permettere l'esercizio dell'attività agrituristica nei locali destinati a tale attività attraverso interventi edilizi compresi nelle definizioni di "ampliamento", "ristrutturazione edilizia", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo" di cui all'art. 4 della Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19;
- h) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto (cfr. art. 3 comma 1 lett. ee e art. 21, comma 1, lett. b del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011)
- i) giovane agricoltore soggetto di età superiore ai diciotto anni e inferiore ai quaranta alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data. Per la determinazione della data di presentazione della domanda di aiuto si fa riferimento alla data di presentazione della copia cartacea ai sensi dell'articolo 11 commi 2 e 3 del presente bando;
- j) imprenditoria femminile (ai sensi della Legge 215/1992): per le ditte individuali il titolare deve essere donna; per le società di persone e le cooperative almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne; per le società di capitali almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3;
- k) organismo pagatore: l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (in seguito denominata AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'AGEA, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- l) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- m) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
- n) decisione individuale di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;

- o) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
- p) superamento barriere architettoniche: le strutture agrituristiche adibite ad ospitalità per soggiorno devono prevedere che almeno il 10% dei posti letto sia accessibile a persone diversamente abili, con un minimo di 1 posto letto per ogni struttura agrituristica. L'obbligo non ricorre ove il numero di posti letto si inferiore a 10 unità;
- q) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenuti pertanto cantierabili gli interventi provvisti della documentazione indicata all'articolo 11, paragrafo 6, lettera h), del presente bando.

### **Art. 3 - Area di intervento.**

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio dei Comuni del GAL costituito dai seguenti 28 comuni: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.
2. I Comuni di cui al comma 1 appartengono all'area rurale D del PSR 2007 – 2013.

### **Art. 4 - Soggetti beneficiari.**

1. Beneficiari dell'aiuto sono le aziende agricole che soddisfano i seguenti requisiti:
  - a) siano iscritte al Registro delle Imprese tenuto presso le CCIAA competenti per territorio
  - b) con sede operativa oggetto di intervento ai sensi del presente bando localizzata in uno dei Comuni di cui all'articolo 3
  - c) aventi, alla data di presentazione della domanda, almeno una U.T.E. (Unità Tecnico Economica) collocata nell'area di intervento del presente bando
  - d) siano iscritte all'Elenco degli operatori agrituristici dell'Ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA della Provincia e, solamente per le imprese già esercenti l'attività agrituristica, siano anche in possesso della prescritta autorizzazione comunale
  - e) siano proprietari o conduttori degli immobili o titolari di altro diritto reale, per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 1, lett. a. 5 del presente bando.
2. In caso di comproprietà, o nel caso in cui il beneficiario sia titolare di altro diritto reale o personale diverso dalla proprietà, il richiedente deve avere acquisito l'assenso scritto alla presentazione della domanda, all'esercizio dell'attività ricettiva a cui la domanda è finalizzata, nonché all'esecuzione degli interventi consistenti in lavori da parte del proprietario/i e degli eventuali titolari di altro diritto reale sull'immobile, allegando alla domanda di aiuto la dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'Allegato A. Saranno considerate inammissibili le "domande di aiuto incrociate" ovvero le domande presentate da ciascuno dei comproprietari con l'assenso degli altri e sullo stesso immobile in comproprietà.
3. Non potrà essere individuato come beneficiario il nudo proprietario dell'immobile oggetto della domanda di aiuto.

4. I succitati requisiti devono essere soddisfatti alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, e devono permanere fino alla scadenza del vincolo di destinazione d'uso previsto al punto 18, comma 1, lett. a. 5 del presente bando.

## CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

### Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
  - a) formali:
    - a.1) legittimazione del richiedente;
    - a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
    - a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
    - a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;
  - b) generali:
    - b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
    - b.2) divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con altri aiuti concessi o ricevuti per la stessa spesa, fatti salvi i casi ammessi da specifica normativa;
    - b.3) rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti "de minimis" recata dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006;
    - b.4) disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 18;
    - b.5) situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali del richiedente e senza pendenze con AGEA per sanzioni o indebite percezioni;
    - b.6) il richiedente non deve trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non deve essere sottoposto a procedure concorsuali;
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
  - a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
  - b) presentazione della domanda fuori termine di cui all'art. 11 del presente bando.
3. **Verranno finanziati esclusivamente i progetti dei richiedenti che fanno parte o che si impegnino a far parte di una rete esistente di ricettività turistica organizzata giuridicamente riconosciuta (es. consorzio, associazione, cooperativa)** per un periodo adeguato ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 18 del presente bando.
4. Potranno beneficiare dell'intervento solamente le aziende che non abbiano già ottenuto aiuti per la medesima tipologia di investimento con misure dell'Asse 3 del PSR della Regione FVG.
5. Nel caso di lavori di carattere edilizio, saranno ammesse solo le operazioni ritenute **cantierabili al momento di presentazione della domanda di aiuto** ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera r) del presente bando.

### Art. 6 - Interventi finanziabili.

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti a:

- a) effettuare lavori di ammodernamento ed adeguamento degli immobili delle strutture da destinare ad **alloggio agriturismo** (cfr. art. 2 comma 1 lettere c e g );
  - b) acquistare gli arredi e le dotazioni per l'alloggio agriturismo per l'esercizio della specifica attività ricettiva secondo la normativa regionale di settore;
  - c) acquistare le attrezzature necessarie per l'attività di impresa relativa all'attività ricettiva;
  - d) acquisire i servizi di consulenza specialistica per il miglioramento dell'offerta e dell'accesso al mercato turistico nel limite del 25%, comprensivo delle spese generali, dell'investimento di cui alle precedenti lettere
2. Gli interventi ammessi a finanziamento rispettano:
- a) il limite minimo di spesa ammissibile totale di euro 20.000,00;
  - b) il limite massimo di spesa ammissibile per arredi e attrezzatura degli alloggi di 3.000,00 euro/posto letto;
  - c) il limite massimo di spesa ammissibile totale di euro 150.000,00;
  - d) le tipologie di spesa ammissibili di cui al successivo articolo 7;
  - e) la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, come previsto dal regolamento regionale sull'agriturismo;
  - f) la normativa regionale vigente in materia di agriturismo.

#### **Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.**

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:
  - a) *lavori di ammodernamento ed adeguamento* di cui all'art. 2, lett. g) del presente bando;
  - b) *fornitura di arredi, attrezzature, impianti e dotazioni* per lo svolgimento della specifica attività agrituristica in conformità alla normativa regionale vigente in materia di agriturismo per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e c);
  - c) *spese generali*, comprensive delle spese tecniche, fino alla misura massima del 12% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006. Nelle spese generali sono comprese altresì le spese per consulenze tecnico-specialistiche connesse alla predisposizione degli allegati alla domanda di aiuto (con esclusione della mera predisposizione della domanda di aiuto) e le spese per garanzie fidejussorie direttamente collegate all'esecuzione dell'intervento finanziato in linea con quanto stabilito dalle Linee Guida del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010);
  - d) *servizi di consulenza specialistica* per il miglioramento dell'offerta e dell'accesso al mercato nel limite del 25%, comprensivo delle spese generali di cui alla lettera c), dell'intero investimento.
2. Non sono ammissibili:
  - a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
  - b) acquisto di terreni;
  - c) lavori di manutenzione ordinaria degli immobili e loro pertinenze da destinare all'attività agrituristica;
  - d) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
  - e) acquisto di materiale informatico (hardware e software);



- f) acquisto di attrezzature o materiali usati (compreso mobili restaurati);
  - g) acquisto di beni non durevoli ovvero di consumo ordinario;
  - h) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a euro 100,00;
  - i) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso
  - j) acquisto di beni gravati da vincoli
  - k) spese per la fornitura di energia elettrica, acqua, luce, riscaldamento, telefono
  - l) spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali e/o nazionali e/o comunitarie
  - m) spese accessorie quali spese di trasporto, carico e scarico, spese per imballi, smontaggio, trasferta ed ogni altro onere avente carattere accessorio (es. bolli e visure)
3. Le spese devono riferirsi agli investimenti esclusivamente destinati all'attività agrituristica. Nel caso in cui ciò non sia possibile e con riferimento ai soli lavori di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, è necessario determinare, a cura di un tecnico qualificato, la spesa pro quota con riferimento all'attività agrituristica.
4. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, fatti salvi i casi di preventiva segnalazione di avvio dell'intervento e sussistenza del requisito dell'effetto incentivante, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del "Regolamento generale di attuazione del PSR 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011.
5. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011, a richiesta dell'interessato, la domanda utilmente inserita in graduatoria che non trova accoglimento per mancanza di risorse disponibili, vale come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante di cui all'art. 34 del D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011.
6. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. **Il pagamento in contanti non è riconosciuto** e comporta la non ammissibilità della spesa.
7. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del presente bando.
8. In ottemperanza all'art. 31 della L.R. n. 7 del 20 marzo 2000, non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

#### **Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.**

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 e nell'art. 11 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 e nell'art. 11 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

CRITERI DI SELEZIONE			PUNTEGGIO (MASSIMO)
CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE (INDICATORE)		
	Descrizione	Punteggio	
Recupero / riqualificazione delle tipologie edilizie e di arredo tradizionali. <i>Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'impianto originale</i>	Interventi di riqualificazione edilizia nel rispetto delle tipologie architettoniche tipiche dell'area	3	6
	Fornitura di arredo nuovo realizzato nel rispetto della tradizione locale	3	
Valorizzazione dei materiali costruttivi tipici <i>Utilizzo di materiali compatibili con le tipologie storiche ed ambientali dell'area</i>	Utilizzo di materiali costruttivi tipici	5	5
Esistenza documentabile di un valore storico ed architettonico dell'edificio	Esistenza documentabile di un valore storico ed architettonico dell'edificio	5	5
Creazione di nuovi posti letto	Da 1 a 3 nuovi posti letto	5	25
	Da 4 a 6 nuovi posti letto	10	
	Da 7 a 10 nuovi posti letto	20	
	Oltre 10 nuovi posti letto	25	
Imprenditoria giovanile	Azienda con un solo giovane agricoltore <sup>2</sup> , alla data di presentazione della domanda	5	10
	Azienda con due o più giovani agricoltori, alla data di presentazione della domanda	10	
Imprenditoria femminile <sup>3</sup>	Azienda agricola femminile o a prevalente partecipazione femminile	10	10
Incremento dell'occupazione al termine dell'investimento <sup>4</sup>	da 0,125 a 1 ULA	4	12
	da 1,01 a 2 ULA	8	
	più di 2 ULA	12	
Avvio di nuove attività agrituristiche <sup>5</sup>	Avvio di nuove attività agrituristiche	10	10
Localizzazione dell'investimento	Investimento localizzato in Comuni maggiormente svantaggiati ( <i>Gruppo A della Tabella 2 dell'Allegato 3 al PSR</i> ) <sup>6</sup>	5	10
	Investimento localizzato nell'ambito di Comuni con territorio soggetto a Parco o riserve naturali ( <i>Allegato 4 del PSR</i> ) <sup>7</sup>	5	

<sup>2</sup> Per la definizione di giovane agricoltore si rimanda all'art. 2, par. 1, lett. i) del presente bando.

<sup>3</sup> Per la definizione di imprenditoria femminile si rimanda all'art. 2, par. 1, lett. j) del presente bando. **I punteggi per l'imprenditoria femminile e per quella giovanile sono cumulabili.**

<sup>4</sup> I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti al momento della presentazione della domanda di aiuto. I posti di lavoro sono rapportati a "unità lavorativa anno" (ULA), così come definita dal DPR del 29/12/2005, n. 0463/Pres, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiato pari a 0,35 ULA (28/40\*6/12=0,35). Per ULA inferiori a 0,125 non sarà riconosciuto alcun punteggio. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del presente bando.

<sup>5</sup> Per la definizione di nuova attività agriturbistica si rimanda all'art. 2, par. 1, lett. e) del presente bando.

<sup>6</sup> I Comuni maggiormente svantaggiati appartenenti al GRUPPO A sono i seguenti: Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico, Zuglio.

<sup>7</sup> Comuni di Forni di Sopra e Forni di Sotto (Legge regionale n. 42/1996)

TOTALE (punteggio massimo)	81
----------------------------	----

3. A parità di punteggio è data priorità alla domanda di aiuto presentata dall'azienda con all'interno il giovane agricoltore con l'età più bassa. In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alla domanda di aiuto che prevede la realizzazione del numero maggiore di posti letto.
4. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### **CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO**

#### **Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili.**

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila,00) e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 154.000,00	€ 196.000,00	€ 350.000,00

#### **Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.**

1. L'aiuto si configura come contributo in conto capitale, concesso in conformità della definizione di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006, L379, secondo i limiti percentuali di intensità stabiliti nel prospetto che segue

TIPOLOGIA DEL RICHIEDENTE	INTENSITÀ CONTRIBUTO
Investimento realizzato da giovani imprenditori	60%
Investimento realizzato da altri imprenditori	50%

2. L'aiuto massimo concedibile è pari a euro 90.000,00 (novantamila/00).
3. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia già ricevuto aiuti "de minimis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, l'aiuto concesso deve essere compreso nel massimale previsto dal regime di aiuti richiamato al comma 1, pari ad euro 200.000,00 di contributo pubblico per triennio.
4. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda di aiuto finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo non sia inferiore al 30% della spesa ammissibile.
5. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda di aiuto con l'intensità contributiva di cui al comma 1 e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande di aiuto non finanziate per mancanza di risorse.

### **CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO**

#### **Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione**

1. Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. bb), e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centro di assistenza agricola riconosciuti (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata, sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione, sarà consegnata in originale entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 5 comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: Euroleader s.cons.a r.l. Via Carnia Libera 1944 n. 15, 33028 Tolmezzo UD Tel. 043344834 Fax 043344856 (art. 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. La domanda cartacea è presentata a mano presso la sede del GAL, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della Legge regionale 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di 15 (quindici) giorni e le domande cartacee presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda cartacea di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Euroleader s.cons.a r.l., Misura 413, Azione 1 *Ricettività turistica*, Intervento 3 *Interventi a sostegno dell'ospitalità agrituristica*".
6. Alla domanda di aiuto cartacea, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
  - a) copia di un **documento di identità** del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
  - b) nel caso di imprese già avviate, copia dell'**autorizzazione comunale** che abilita all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'art. 9 della Legge regionale 25/96;
  - c) nel caso di **nuova attività agrituristica**, dichiarazione del richiedente con la quale questi si impegna a dare avvio all'attività ed è a conoscenza che il mancato avvio della stessa, comporta la revoca dell'aiuto per il mancato raggiungimento della finalità dell'intervento ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c) del presente bando;
  - d) copia del titolo in forza del quale il richiedente ha la **disponibilità giuridica dell'immobile** oggetto dell'intervento (ad es. atto d'acquisto, donazione, successione, usufrutto, locazione ecc.) di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 18 del presente bando e, se del caso, autorizzazione alla presentazione della domanda e all'esercizio dell'attività ricettiva a cui la domanda è finalizzata, nonché all'esecuzione degli interventi consistenti in lavori da parte del proprietario e/o del comproprietario e degli eventuali titolari di altro diritto reale sull'immobile (predisposta secondo il modello di cui all'Allegato A);
  - e) **relazione descrittiva** dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B, contenente:
    - descrizione dell'azienda
    - descrizione dell'attività agrituristica eventualmente già svolta dall'azienda
    - gli obiettivi e le finalità dell'investimento

- quadro economico dell'investimento
- crono-programma dei lavori e della spesa

f) **per i lavori di ammodernamento ed adeguamento:**

1. il progetto, corredato da disegni, da una relazione tecnica descrittiva dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica e delle opere da eseguire, da computo metrico analitico redatto sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari regionali;
2. copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori o richieste di autorizzazione a realizzare gli interventi o, qualora detti titoli non siano necessari, attestazione da parte di un tecnico abilitato della rispondenza degli interventi alla normativa vigente;
3. perizia asseverata (redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C) prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e riferita ai lavori od opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli articoli 2, 6 e 7 del presente bando. La perizia, inoltre, attesta il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto, nonché la conformità e il rispetto degli impianti e delle attrezzature connesse alle normative di settore;

g) **per gli impianti:** se sono previste anche opere edili, il costo viene inserito nella perizia di cui alla lettera f) del presente articolo; qualora gli interventi non riguardino opere edili, ma siano previsti solamente investimenti per impianti tecnologici, dovrà essere allegata la documentazione prevista alla lettera h) del presente articolo. In ogni caso dovranno essere allegati le schede tecniche;

h) **per arredi, attrezzature e dotazioni:** tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato (redatta secondo lo schema di cui all'Allegato D) in cui, sulla base di parametri tecnico-economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011. Nel caso in cui non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnico economici, viene motivata la scelta del bene;

i) **per i servizi di consulenza:** tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro;

j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa a qualsiasi aiuto "**de minimis**" ricevuto durante i due anni precedenti e nell'anno in corso (art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006), secondo lo schema di cui all'Allegato E;

k) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (redatta secondo lo schema di cui all'Allegato F), attestante:

- che l'impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - che l'impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
  - di essere a conoscenza del divieto di contribuzione previsto dall'art 31 della L.R 7/2000 a fronte di rapporti di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado, o di rapporti giuridici fra soci, amministratori, legali rappresentanti, titolari di impresa rilevanti ai fini della concessione dell'aiuto;
  - il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18;
  - di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del presente bando;
  - che l'impresa svolge l'attività agrituristica in conformità alla normativa regionale di riferimento in tema di agriturismo.
- l) **documentazione** (es. accordo, convenzione, lettera d'intenti, delibera) attestante l'appartenenza ad una **rete esistente di ricettività** turistica organizzata, giuridicamente riconosciuta, (es. consorzio, associazione, cooperativa) o attestante l'impegno a far parte di essa a conclusione dell'intervento, descrivendone nel dettaglio le condizioni e le modalità e prevedendo l'esplicito assenso all'adesione da parte del soggetto che gestisce la rete;
- m) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante **l'idoneità dell'immobile** rispetto all'attività ricettiva per la quale viene presentata la domanda di aiuto, anche con riferimento alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
7. Al fine dell'**attribuzione dei punteggi** vengono inoltre richiesti i seguenti documenti:
- a) relazione tecnica giustificativa a firma di un tecnico qualificato attestante che gli interventi di riqualificazione edilizia rispettano le tipologie architettoniche tipiche dell'area
  - b) relazione tecnica giustificativa a firma di un tecnico qualificato attestante che l'arredo nuovo oggetto della fornitura è realizzato nel rispetto della tradizione locale
  - c) relazione tecnica giustificativa a firma di un tecnico qualificato attestante l'utilizzo di materiali costruttivi tipici
  - d) attestazione/documentazione rilasciata da un ente qualificato, nonché abilitato circa l'esistenza del valore storico ed architettonico dell'edificio
  - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato G), attestante:
    - il numero di giovani agricoltori presenti in azienda;
    - che il richiedente si configura come impresa femminile o a prevalente partecipazione femminile.
    - le ULA complessive presenti in azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto;
    - le ULA rappresentate da donne coinvolte nelle attività aziendali al momento della presentazione della domanda di aiuto;
  - f) dichiarazione attestante il previsto aumento occupazionale espresso in ULA;
8. La mancanza della documentazione di cui al comma 7 determina la mancata attribuzione dei relativi punteggi.
9. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

### **Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.**

1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione del GAL entro il termine di 120 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto può essere interrotto per una sola volta per la richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa.
2. A seguito della presentazione delle copie cartacee delle domande di aiuto, viene data notizia dell'avvio del procedimento al richiedente mediante comunicazione scritta ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. R. 7/2000.
3. Il GAL provvederà quindi a nominare una commissione di valutazione composta da soggetti in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali. La commissione provvederà a valutare i progetti presentati ed a richiedere eventuale integrazione di documentazione per consentire una più precisa valutazione degli stessi.
4. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL, prima dell'approvazione della graduatoria, ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in 10 (dieci) giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
5. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet di Euroleader: [www.euroleader.fvg.it](http://www.euroleader.fvg.it).
6. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.
7. La graduatoria, al solo fine del pieno utilizzo delle risorse assegnate con il bando, è valida fino al 31 dicembre 2013, termine eventualmente prorogabile dal Consiglio di Amministrazione di Euroleader qualora se ne ravvisi la necessità. Trascorso il periodo di validità della graduatoria le domande di contributo dei progetti ammessi ma non finanziati per carenza di risorse saranno archiviate e la documentazione ad esse allegata sarà restituita.

### **Art. 13 – Concessione del contributo.**

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di finanziamento, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC, ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

### **Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).**

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento sul conto corrente intestato al beneficiario:
  - a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50 per cento dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, con presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110 per cento dell'anticipazione stessa: art. 40 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011;
  - b) acconti (pagamenti intermedi): ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'eventuale anticipazione precedentemente erogata;
  - c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento (art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011)
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'AgEA, in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro 15 (quindici) giorni dalla data di rilascio ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011.
4. Alla domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
  - a) anticipazione: fideiussione di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo;
  - b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto in sede di liquidazione del saldo su nulla osta del GAL dopo aver accertato che l'importo dei costi effettivamente sostenuti sia superiore all'importo anticipato.

#### **Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del presente bando, il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto.
2. Ai fini del rispetto del mantenimento dell'effetto incentivante di cui all'art. 34 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011, **almeno uno degli investimenti che compongono l'operazione non deve essere ultimato** dal punto di vista fisico o finanziario **prima della data della decisione individuale di finanziamento.**
3. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire **entro 1 (uno) anno dalla decisione individuale di finanziamento**, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.



4. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
5. La conclusione delle operazioni di cui al comma 2 presuppone, oltre al possesso dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica, l'effettivo avvio dell'attività agrituristica per la quale è stato concesso l'aiuto secondo quanto previsto dalla L.R. 25/96, o, nel caso di attività esercitata precedentemente alla domanda di aiuto, l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento dell'agibilità dei locali nonché l'utilizzo dei beni mobili acquistati ai fini della stessa attività ricettiva, con il conseguente aggiornamento delle autorizzazioni previste in relazione all'esercizio della specifica attività ricettiva.

#### **Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.**

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
  - a) bonifico bancario;
  - b) ricevuta bancaria;
  - c) bollettino postale;
  - d) vaglia postale;
  - e) assegno circolare o bancario non trasferibili
  - f) carta di credito o bancomat
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito, bancomat, bonifico bancario effettuato tramite home banking, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti e tramite carte prepagate non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce la rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate dalla copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.
6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento – fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del presente bando – e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.
7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la **domanda di acconto** è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:

- a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
  - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
  - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le seguenti categorie di costo individuate dal comma 1 dell'art. 7 del presente bando;
  - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
  - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
  - f) per le opere edili: perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a);
  - g) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali di cui all'art. 17 del presente bando con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
  - h) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
  - i) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento
8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la **domanda di saldo** è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
- a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c) – fatture, pagamenti, elenco;
  - b) per le opere edili:
    - b.1) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
      1. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
      2. riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: opere edili, impianti, e spese generali;
      3. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali di cui all'art. 17 del presente bando con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
      4. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
      5. dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
    - b.2) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
    - b.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
    - b.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e

- nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- c) per l'acquisto di arredi, attrezzature, impianti, dotazioni, consulenze specialistiche:
    - c.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
    - c.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
    - c.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali
    - c.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
  - d) copia dell'idonea documentazione attestante l'incremento dell'occupazione, nonché dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa al numero di occupati alla data del saldo espresso in ULA;
  - e) ove non già allegata alla domanda di aiuto, documentazione (es. accordo, convenzione) attestante l'appartenenza ad una rete esistente di ricettività turistica organizzata;
  - f) copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica svolta in conformità alle prescrizioni della L.R. 25/96 e successive modifiche e integrazioni, relativamente all'operazione finanziata;
  - g) per le nuove attività agrituristiche, copia del verbale di ispezione rilasciato dall'Amministrazione regionale di cui all'art. 1 della L.R. 25/96 e successive modifiche e integrazioni;
  - h) dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti necessari all'attribuzione dei punteggi;
  - i) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

#### **Art. 17 – Varianti.**

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento devono essere richieste in via preventiva ed essere eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:
  - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
  - b) acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
  - c) variazione dei prezzi di mercato;

- d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
  - e) utilizzo dell'economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione presentando specifica richiesta scritta di autorizzazione al GAL che provvederà all'approvazione delle stesse a consuntivo.
  5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
  6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
  7. Qualora la spesa complessiva dell'operazione risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 5 e nel rispetto del limite minimo di spesa previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a).

## **CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI**

### **Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.**

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:
  - a) Impegni essenziali:
    - a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
    - a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
    - a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
    - a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
    - a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto di aiuto per il periodo di 10 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
    - a.6) conservare la destinazione d'uso dei beni mobili oggetto di aiuto per il periodo di 5 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
    - a.7) nel caso di assegnazione di punteggi per "*incremento dell'occupazione*", mantenere il livello occupazionale raggiunto con l'inserimento dei nuovi posti di lavoro per 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto così come definita dall'articolo 15, comma 3 del presente bando;
    - a.8) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
    - a.9) non spostare i beni oggetto di contributo al di fuori del territorio indicato dall'articolo 3 del presente bando

a.10) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione

a.11) far parte di una rete esistente di ricettività turistica organizzata giuridicamente riconosciuta

b) Impegni accessori:

b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;

b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;

b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;

b.4) per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:

1. la descrizione dell'intervento;

2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;

3. la dicitura "Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";

4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;

5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

6. il logo del GAL Euroleader;

7. l'emblema della Repubblica italiana.

Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa. Il logo e l'emblema di cui ai precedenti punti 6 e 7 devono essere conformi alle indicazioni contenute nella "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni", documento del Servizio Sviluppo Rurale, Autorità di Gestione del PSR.

b.5) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR

b.6) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

2. Il beneficiario, o suo rappresentante, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del Regolamento (CE) 1974/2006.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello della data di conclusione del progetto, così come definita dall'articolo 15, comma 3 del presente bando, il beneficiario è tenuto a

trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo occupazionale nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di occupazionale. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

5. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

#### **Art. 19 - Controlli.**

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'art. 11, comma 6, lett. h) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

### **CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO.**

#### **Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.**

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre il 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

#### **Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.**

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi -, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:

- a) rinuncia da parte del beneficiario;
  - b) mancata realizzazione dell'intervento;
  - c) il mancato raggiungimento della finalità dell'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lettera e);
  - d) mancato avvio dell'attività agrituristica o revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività;
  - e) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

## **CAPO VII – NORME FINALI**

### **Art. 22 – Controversie.**

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
  - regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
  - regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
  - regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misura di sostegno dello sviluppo rurale;
  - regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
  - linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi (anno 2010) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  - legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
  - legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
  - decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
  - legge 20 febbraio 2006, n. 96 ("Disciplina dell'agriturismo"); applicabile in via subalterna quando non specificato diversamente dalla L.R. 25/96

- legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (“Disciplina dell’agriturismo”), e successive modifiche e integrazioni;
- DPR 11 ottobre 2011, n. 234/Pres: “Regolamento, recante i criteri e le modalità per l’esercizio dell’attività di agriturismo, in esecuzione dell’articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo);

nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### **Art. 24 - Trattamento dei dati personali.**

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l’esclusione dai finanziamenti.
4. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l’AgEA.

#### **Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.**

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Euroleader s.cons. r.l.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e resi disponibili sul sito internet della Regione ([www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)) e sul sito internet del GAL ([www.euroleader.fvg.it](http://www.euroleader.fvg.it)).
3. Informazioni sul Programma Regionale di Sviluppo Rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

#### **Elenco allegati.**

Allegato A): dichiarazione di assenso del proprietario e/o del/i comproprietario/i;

Allegato B): relazione descrittiva dell’intervento;

Allegato C): modello di perizia asseverata;

Allegato D): modello di prospetto di comparazione tra preventivi;

Allegato E): dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa agli aiuti “de minimis”

Allegato F): dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 11, comma 6, lett. k

Allegato G): dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’assegnazione dei punteggi